



**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN MULTISERVIZIO TECNOLOGICO INTEGRATO CON FORNITURA DI ENERGIA PER GLI EDIFICI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SANITARIE, EDIZIONE N.2, AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 – LOTTO 11 – CIG 5878298CF4**

**TRA**

**CONSIP S.p.A.**, a socio unico, con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomilaeuro/00) i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, nato a Roma il 16/02/1963, C.F.: CNNCST63B16H501V domiciliato per la carica presso la sede legale, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 09 dicembre 2020 (nel seguito per brevità anche “**Consip S.p.A.**”);

**E**

**GUERRATO S.p.A.**, con sede legale in Rovigo e domiciliata ai fini del presente atto in Rovigo, Viale delle Industrie n. 8, capitale sociale Euro 8.000.000,00 (otto milioni/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare al n. 00099440299, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00099440299, in persona del Presidente e Legale Rappresentante, Dott. Antonio Schiro, nato a Badia Polesine (RO) il 24/01/1970, C.F.: SCHNTN70A24A539H (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

**PREMESSO**

- a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi Principali di Fornitura e relativi Atti Aggiuntivi, di seguito per brevità “Ordinativi di Fornitura”, deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573, Legge n. 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell’importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto



di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di *"Information Technology"*;

- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 13 marzo 2020 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di un Multiservizio tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, attraverso una procedura aperta, svolta in ambito comunitario, suddivisa in n. 16 Lotti (n. 12 lotti ordinari e n. 4 lotti accessori), ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 del 06/08/2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-149 del 06/08/2014;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 11 della procedura di cui sopra, a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha



- potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse: i) la cauzione definitiva rilasciata in data 17/03/2021 e integrata in data 14/04/2021 dalla ITAS Mutua S.p.A. ed avente n. M14052701 per un importo di Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali; ii) la cauzione rilasciata in data 17/03/2021 e integrata in data 14/04/2021 dalla ITAS Mutua S.p.A. ed avente n. M14052701 per un importo di Euro 12.700,00 (dodicimilasettecento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive; iii) la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata in data 25/03/2021 ed integrata / precisata in data 16/04/2021 e in data 14/05/2021 dalla Zurich Insurance PLC ed avente n. 827A3195 e la polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale rilasciata in data 16/04/2021 ed integrata / precisata in data 16/04/2021 e in data 14/05/2021 dalla Zurich Insurance PLC ed avente n. Z082692, stipulate entrambe con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
  - k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
  - l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
  - m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

***Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1**

#### **VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e relative appendici), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "E" (Condizioni Generali), l'Allegato "F" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l'Allegato "G" (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore), l'Allegato "H" (Chiarimenti ed errata corrige), l'Allegato "I" (Documento di

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 – ID 1379.

Convenzione Lotto 11



valutazione dei rischi standard da interferenze) e l'Allegato "J" (Informativa sul trattamento dei dati personali).

## ARTICOLO 2

### ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:

- a) Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
- b) Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B";
- c) Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
- d) Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "E";
- e) Amministrazione Contraente o Amministrazione:** in deroga alle Condizioni Generali, la Pubblica Amministrazione Sanitaria che utilizza la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo i servizi oggetto del Capitolato Tecnico mediante l'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura e/o di Atti Aggiuntivi all'Ordinativo Principale di Fornitura. Sono, pertanto, da intendersi come Amministrazioni Contraenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti amministrazioni: le Aziende Ospedaliere ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 502/1992, gli Ospedali a gestione diretta, le Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale ("AOU-SSN"), le Aziende Ospedaliere integrate con l'Università ("AO-U"), gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), gli Enti di ricerca definiti ai sensi dell'art. 40, L. 833/1978, le Strutture ospedaliere militari, le ASL, le AUSL, le ASP e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
- f) Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura:** documento con il quale le Amministrazioni Contraenti integrano/modificano l'Ordinativo Principale di Fornitura, variando alcune delle condizioni previste nelle diverse sezioni del Piano Tecnico Economico dei Servizi e/o nel Verbale di Presa in Consegna;
- g) Data di Avvio del Servizio:** data di presa in consegna del primo impianto;
- h) Data di presa in consegna dell'impianto:** data di sottoscrizione, in contraddittorio con l'Amministrazione, del Verbale di Presa in Consegna. A partire da tale data, il Fornitore prende in carico l'impianto dell'Unità di Gestione, per l'esecuzione del servizio e in particolare assume, per gli Impianti Termici, la qualifica di Terzo Responsabile;
- i) Importo Massimo:** l'importo corrispondente a Euro 127.000.000,00 (centoventisettemilioni/00) IVA esclusa;
- j) Fornitore o Assuntore:** il concorrente risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- k) Lotto:** comprende l'importo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire nel territorio geografico delimitato dai seguenti confini: Puglia, Basilicata e Calabria 1 (Provincia di Cosenza);
- l) Ordinativo Principale di Fornitura:** Il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le proprie Unità Ordinanti, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi richiesti;
- m) Piano Tecnico Economico dei Servizi:** documento redatto dall'Assuntore a seguito del



Servizio di Audit preliminare di Fornitura, necessario per la definizione tecnica, economica e gestionale dei Servizi. Il PTE, suddiviso in apposite sezioni, descrive i servizi ordinati, compresi gli interventi proposti per la riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria. Una volta approvato dall'Amministrazione Contraente, tale documento sarà parte integrante dell'Ordinativo Principale di Fornitura;

- n) Richiesta Preliminare di Fornitura:** il documento con cui le singole Amministrazioni Contraenti, attraverso le proprie Unità Ordinanti, formalizzano il proprio interesse alla fruizione dei servizi previsti in Convenzione. Il modello di Richiesta Preliminare di Fornitura è contenuto nell'Appendice 2 del Capitolato Tecnico;
  - o) Servizi Energetici con Efficientamento "A":** i servizi di cui al paragrafo 7.1 e 7.2 del Capitolato Tecnico;
  - p) Verbale di Presa in Consegna:** verbale redatto dal Fornitore in contraddittorio con l'Amministrazione, secondo il modello di cui all'Appendice 4 del Capitolato Tecnico, a seguito del quale il Fornitore prende in carico gli Impianti;
  - q) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

### ARTICOLO 3

#### DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
  - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
  - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.

I Contratti di Fornitura sono regolati, a loro volta, dalla presente Convenzione e da quanto stabilito dalle Parti Contraenti negli Ordinativi di Fornitura, negli Atti Aggiuntivi, negli Ordini di Intervento, nel Verbale di Presa in Consegna e nel Piano Tecnico Economico dei Servizi.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.



## ARTICOLO 4

### OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti di un Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di *"Information Technology"*.

2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare i seguenti servizi:

#### **A - Servizi Energetici con Efficientamento**, suddivisi in:

**A.1 - Servizio Energia con Efficientamento**, così come definito dall'art. 1, comma 1, lettera p) del DPR 412/93 e dal D.lgs. 115/2008 Allegato II e s.m.i., suddiviso a sua volta in:

- **A.1<sub>CI</sub>** - Servizio Energia per gli Impianti di Climatizzazione Invernale;
- **A.1<sub>ACV</sub>** - Servizio Energia per gli Impianti Termici integrati alla Climatizzazione Invernale (impianti di produzione Acqua Calda Sanitaria, Acqua Surriscaldata, Vapore e impianto Idrico-Sanitario).

#### **A.2 - Servizio Elettrico con Efficientamento**, suddiviso a sua volta in:

- **A.2<sub>EE</sub>** - Servizio Energia Elettrica con Efficientamento;
- **A.2<sub>CE</sub>** - Servizio Tecnologico con Efficientamento per gli Impianti di Climatizzazione Estiva;
- **A.2<sub>EL</sub>** - Servizio Tecnologico con Efficientamento per gli Impianti Elettrici.

#### **B - Altri Servizi Tecnologici ed Edile** suddivisi in:

- **B.1** - Servizio Tecnologico per gli Impianti Antincendio;
- **B.2** - Servizio Tecnologico per gli Impianti di Trasporto verticale ed orizzontale;
- **B.3** - Servizio di minuto Mantenimento Edile.

#### **C - Servizi di Energy Management**, riferiti agli interventi di riqualificazione energetica dei Servizi Energetici con Efficientamento **A**, suddivisi nelle seguenti attività:

- **C.1** - Certificazione Energetica;
- **C.2** - Diagnosi Energetica;
- **C.3** - Sistema di controllo e monitoraggio.

#### **D - Servizi di Governo**, trasversali a tutti i servizi, in cui sono previste le seguenti attività:

- **D.1** Sistema Informativo;
- **D.2** Call Center;
- **D.3** Programmazione e Controllo Operativo;
- **D.4** Anagrafica Tecnica.

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'Importo Massimo pari a Euro **127.000.000,00 (centoventisettemilioni/00)** IVA esclusa.

3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche *"Sistema"*), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna



- (i). ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F;
  - (ii). ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare i servizi oggetto della presente Convenzione.
4. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F. Inoltre, dovranno essere rispettate le ulteriori pattuizioni contenute nell'Ordinativo Principale di Fornitura e/o nell'Atto Aggiuntivo, nel Piano Tecnico Economico dei Servizi, nel Verbale di Consegna e/o negli Ordini di Intervento.

In particolare, l'Amministrazione per utilizzare la Convenzione ed attivare i Servizi dovrà seguire l'iter procedurale di seguito descritto:

- I. effettuare l'apposita Registrazione sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione (Sito delle Convenzioni: <http://www.acquistinretepa.it/>);
- II. emettere una Richiesta Preliminare di Fornitura (**RPF**);
- III. valutare il Piano Tecnico Economico dei Servizi (**PTE**) e la documentazione ad esso allegata, consegnato dall'Assuntore a seguito delle attività di Audit;
- IV. emettere facoltativamente l'Ordinativo Principale di Fornitura (**OPF**) relativo ai Servizi richiesti;
- V. formalizzare il Verbale di presa in Consegna degli impianti relativi ai Servizi ordinati.

Dal canto suo, l'Assuntore, una volta ricevuta la **RPF** deve:

- I. verificare la correttezza ed il rispetto dei requisiti e di tutte le condizioni per l'adesione (quindi, anche che quelle di attivazione ed adesione ai Lotti Accessori, fatta eccezione per quella di carattere economico di cui alla successiva lettera IV.);
- I. comunicare la validità formale della **RPF** ed il rispetto dei requisiti (e comunque prestare il supporto necessario per la corretta formalizzazione) e concordare la data per il primo sopralluogo preliminare;
- II. effettuare il/i sopralluoghi preliminari;
- III. verificare e comunicare alla P.A. la possibilità/impossibilità di accettare l'**OPF** in riferimento alle residue disponibilità del massimale di gara eventualmente esteso;
- IV. effettuare l'Audit Preliminare di Fornitura;
- V. elaborare e trasmettere all'Amministrazione il **PTE** e la documentazione ad esso allegata, ivi compresa l'Offerta Tecnica presentata in sede di gara;
- VI. recepire nel Piano Tecnico Economico dei Servizi e nella documentazione ad esso allegata le eventuali evidenze dell'Amministrazione;
- VII. dopo aver ricevuto l'**OPF**, formalizzare il Verbale di presa in Consegna degli impianti relativi ai Servizi ordinati ed eseguire i Servizi.

Il processo di adesione dovrà essere gestito dal Fornitore con la propria organizzazione.

5. Più in dettaglio e ad integrazione di quanto previsto nell'art. 3 delle Condizioni Generali sulle modalità di conclusione, attivazione e di utilizzazione della Convenzione si precisa quanto segue:





- a) al fine di addivenire alla conclusione dei singoli contratti attuativi, preliminarmente alla utilizzazione della presente Convenzione, l'Amministrazione dovrà inviare al Fornitore la Richiesta Preliminare di Fornitura, debitamente compilata secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico e in conformità al modello di cui all'Appendice 2 del predetto Capitolato Tecnico; il Fornitore, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della Richiesta stessa, dovrà notificare in forma scritta all'Amministrazione (nella persona indicata dalla stessa) la validità o meno della Richiesta Preliminare di Fornitura e concorderà con l'Amministrazione un sopralluogo dell'immobile e/o porzioni/gruppi di immobili da servire da effettuarsi, salvo diverso accordo tra le parti, entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione della Richiesta, salvo il caso in cui il Fornitore non comunichi tempestivamente e, comunque, entro i suddetti 5 (cinque) giorni, la non validità della Richiesta Preliminare; resta in ogni caso inteso che, trascorsi i 5 (cinque) giorni di cui sopra, e sempre che la Richiesta Preliminare di Fornitura rispetti i requisiti di validità indicati dal Capitolato Tecnico, il Fornitore si intenderà obbligato al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico;
- b) entro il termine di 120 giorni dalla data di comunicazione della validità formale della Richiesta Preliminare di Fornitura, predispone e presenta all'Amministrazione il Piano Tecnico Economico dei Servizi, secondo le modalità ed i tempi indicati nel Capitolato Tecnico al paragrafo 5.2.2. L'Amministrazione, ricevuto il Piano Tecnico Economico dei Servizi entro 30 (trenta) giorni, potrà: (i) accettarne il contenuto, aderendo alla Convenzione attraverso l'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, ovvero (ii) far pervenire al Fornitore le proprie osservazioni tramite il Supervisore. In tale secondo caso, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle predette osservazioni, il Fornitore dovrà rielaborare e consegnare il Piano Tecnico Economico dei Servizi modificato sulla base delle deduzioni alle menzionate osservazioni;
- c) a seguito del ricevimento del PTE modificato l'Amministrazione potrà, entro il termine di 15 (quindici) giorni:
- approvarlo, senza richiedere modifiche, scegliendo fra le due opzioni di durata (cinque o sette anni);
  - ovvero far pervenire, a mezzo del Supervisore, le proprie giustificate osservazioni all'Assuntore il quale dovrà redigere e consegnare all'Amministrazione una nuova versione che tenga conto delle predette osservazioni entro e non oltre i successivi 15 (quindici) giorni. Eventuali ritardi nella presentazione della nuova versione all'Amministrazione determinano l'applicazione della penale di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico. A seguito del ricevimento del Piano Tecnico Economico dei Servizi (PTE) modificato, l'Amministrazione Contraente entro 15 (quindici) giorni dalla data di consegna da parte dell'Assuntore potrà dare risposta allo stesso emettendo l'Ordinativo Principale di Fornitura ovvero fare ulteriori osservazioni. Le osservazioni al PTE potranno essere relative a tutte le sezioni dello stesso.
6. Ove l'Amministrazione Contraente, entro i termini sopra indicati, rispettivamente, di 30 (trenta) giorni e di 15 (quindici) giorni, non dia alcuna risposta, il PTE non si intenderà approvato e decadrà la priorità acquisita con l'emissione della relativa Richiesta Preliminare di Fornitura; pertanto per riacquisire una nuova priorità sarà necessario emettere una





nuova RPF. Il PTE sarà comunque valido fino alla scadenza della Convenzione salvo le variazioni dei prezzi unitari derivanti dalla revisione periodica degli stessi.

Sarà compito del Supervisore verificare che, all'interno di tutte le sezioni del PTE, siano state correttamente recepite ed esplicitate le richieste e le esigenze dell'Amministrazione Contraente; pertanto dovrà essere effettuata la verifica sia di tipo tecnico che economico.

Il PTE approvato deve essere allegato all'Ordinativo Principale di Fornitura e agli eventuali Atti Aggiuntivi all'Ordinativo Principale di Fornitura; in quest'ultimo caso il PTE è allegato ad integrazione o sostituzione di quello allegato all'Ordinativo Principale di Fornitura, costituendo parte integrante degli stessi.

Nell'Ordinativo Principale di Fornitura, l'Amministrazione, per ogni servizio ordinato, deve indicare la data prevista per la presa in consegna degli Impianti da parte del Fornitore; tale data:

- i) qualora sia attivato il Servizio Energia con Efficientamento "A.1", la data prevista per la presa in consegna degli Impianti da parte dell'Assuntore dovrà avvenire entro e non oltre l'avvio della stagione termica successiva. A tal proposito si considera come data di avvio della stagione termica il limite temporale previsto per l'esercizio degli Impianti Termici indicati all'art. 4, comma 2 del D.P.R 74/2013, attribuendo alla zona climatica F la data del 1 ottobre. In particolare, la durata del Contratto di Fornitura di 5 anni o di 7 anni, nel caso in cui la data prevista per la presa in consegna degli Impianti sia successiva alla data di prima accensione degli Impianti Termici effettuata dall'Amministrazione per proprio conto, la scadenza dei 5 anni o dei 7 anni sarà automaticamente prorogata fino al termine della Stagione di Riscaldamento dell'ultimo anno di durata del Contratto stesso;
- ii) qualora sia attivato il Servizio Elettrico con Efficientamento "A.2", la data prevista per la presa in consegna degli Impianti attivati e per la eventuale fornitura di energia da parte dell'Assuntore dovrà avvenire congiuntamente ed entro i 45 giorni successivi alla data di stipula dell'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF);
- iii) nel caso di attivazione dei servizi "A.1" e "A.2" senza il vettore energia elettrica, di cui all'Ordinativo Minimo, la durata del Contratto di Fornitura decorre dalla data di avvio del Servizio Energia "A.1", e che determina, pertanto, anche la data di inizio del Servizio "A.2" e la data di inizio e fine del Contratto di Fornitura;
- iv) nel caso di attivazione di entrambi dei servizi "A.1" e "A.2" con il vettore energia elettrica, di cui all'Ordinativo Minimo, la durata del Contratto di Fornitura decorre facoltativamente dalla data di avvio di uno dei suddetti servizi, e che determina, pertanto, anche la data di inizio e fine del Contratto di Fornitura;
- v) nel caso di attivazione di più Servizi, oltre a quelli di cui all'Ordinativo Minimo, ad esempio Servizi Energetici con Efficientamento "A" e Servizio Tecnologico degli Impianti Antincendio "B.1", il primo servizio da attivare è quello utile al soddisfacimento delle condizioni di cui all'Ordinativo Minimo e che determina, pertanto, la data di inizio del Servizio "B.1" e la data di inizio e fine del Contratto di Fornitura.

L'attivazione posticipata dei servizi non riguardanti quelli di cui all'Ordinativo Minimo è consentita entro il secondo anno dalla data di emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura e la data di avvio dovrà essere indicata all'interno del Piano Tecnico Economico dei Servizi.

Eventuali ritardi nell'inizio di erogazione dei servizi, per cause proprie dell'Assuntore,



daranno luogo alla penale di cui al paragrafo 9 del Capitolato tecnico.

7. Entro 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà mettere a disposizione della Amministrazione Contraente e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura, un apposito "Call Center" telefonico, con funzione minima di gestione delle chiamate e tracking delle richieste, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel paragrafo 7.5.2 del Capitolato Tecnico pena l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 9 del medesimo Capitolato Tecnico. Il Fornitore dovrà inoltre garantire l'attivazione del Sistema Informativo, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel paragrafo 7.5.1 del Capitolato Tecnico, contestualmente all'inizio di erogazione dei servizi di cui all'Ordinativo Principale di Fornitura pena l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 9 del medesimo Capitolato Tecnico.
8. Il Fornitore dovrà consegnare entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di presa in consegna degli Impianti il Programma di Manutenzione ed entro 30 (trenta) giorni successivi all'inizio dell'erogazione del primo servizio di cui all'Ordinativo Principale di Fornitura dovrà consegnare il primo Programma Operativo degli Interventi (cfr. paragrafo 7.5.3.2 del Capitolato Tecnico).
9. Nel corso del rapporto contrattuale instaurato con l'Ordinativo Principale di Fornitura, nel periodo di validità della Convenzione e comunque fino alla concorrenza dell'Importo Massimo Complessivo stabilito, l'Amministrazione Contraente, alle stesse condizioni contrattuali, ha facoltà di ampliare l'estensione e/o il numero degli immobili, nonché il numero dei servizi richiesti, utilizzando l'Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 5.3.3.
10. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto Importo Massimo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.
11. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.
12. Si precisa che, in ogni caso, l'Amministrazione non può procedere all'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura se il Fornitore non ha precedentemente prodotto la cauzione definitiva, di spettanza dell'Amministrazione Contraente, di cui al successivo articolo 13 comma 2.

## **ARTICOLO 5**

### **DURATA**

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della sua attivazione: 31/05/2021, entro la quale possono essere emessi Ordinativi Principali di Fornitura ed Atti Aggiuntivi agli Ordinativi Principali di Fornitura.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura,



attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'Importo Massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 5 anni o 7 anni a decorrere dalla data di presa in consegna del primo Impianto relativo al Servizio "minimo" attivato come indicato nel Capitolato tecnico.
3. Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 16 comma 5 delle Condizioni Generali, si conviene che l'Amministrazione Contraente, ferma restando l'applicazione dell'art. 1671 cod. civ., ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura, mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni solari, nel caso in cui nel corso del rapporto contrattuale la singola Amministrazione Contraente muti la destinazione d'uso dell'immobile/gruppo di immobili oggetto dell'Ordinativo Principale di Fornitura e degli eventuali Atti Aggiuntivi, ovvero per qualsivoglia motivo non abbia più la disponibilità o l'uso degli stessi (come, a mero titolo esemplificativo e non affatto esaustivo, nel caso di cessione o, comunque, dismissione dell'immobile/gruppo di immobili).
4. Resta, peraltro, inteso che qualora, nei casi di cui al precedente comma 3, la singola Amministrazione Contraente assuma l'uso di altro immobile/gruppo di immobili, da adibire alla stessa destinazione, anch'esso ubicato nell'area geografica del Lotto in questione, la medesima Amministrazione Contraente ha la facoltà in luogo del recesso di trasferire i servizi oggetto degli Ordinativi di Fornitura e dei relativi, eventuali, Atti Aggiuntivi, dalla stessa già emessi su detto altro nuovo immobile/gruppo di immobili, nei limiti di importo e di durata che residuano.
5. Resta espressamente inteso che, qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo Principale di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi in oggetto, anche nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati ad operatori diversi dal medesimo Fornitore.

## **ARTICOLO 6**

### **OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico, anche a prestare i servizi oggetto di gara nei luoghi indicati dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura, nei suoi Atti Aggiuntivi e negli Ordini di Intervento, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica, ove migliorativa; l'esatta ubicazione degli immobili sarà indicata negli Ordinativi di Fornitura e/o negli Atti Aggiuntivi dalle Amministrazioni Contraenti che provvederanno a comunicare in tempo utile al Fornitore anche l'eventuale variazione. Resta inteso che i servizi dovranno essere prestati, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi delle Amministrazioni Contraenti.
2. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto di Convenzione nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico e, ove migliorativi, nell'Offerta Tecnica.
3. In ragione dell'oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dall'Amministrazione



Contraente “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE sulla base dell’atto di nomina allegato alla presente Convenzione. Il Fornitore si impegna ad accettare la nomina e a rispettare i conseguenti obblighi.

## **ARTICOLO 7**

### **ATTIVAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO**

1. I servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura e/o nell’Atto aggiuntivo e/o negli Ordini di Intervento.
2. Per l’esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, alle modalità e nei termini prescritti dal Capitolato Tecnico e dall’offerta del Fornitore, pena l’applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Tecnico.
3. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto dell’Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente, secondo le modalità e le specifiche stabilite nel Capitolato Tecnico al paragrafo 10.1.
4. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell’Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso dall’Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

## **ARTICOLO 8**

### **SERVIZI CONNESSI**

1. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, l’elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l’invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l’altro:

- le Amministrazioni Contraenti;



- gli Ordinatori di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: *codice, importo, indirizzo dell'immobile, data di stipula, ecc.*
  - data di emissione dell'Ordine di Fornitura;
  - data di Presa in Consegna;
  - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
3. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato al Capitolato tecnico sub "6".
4. Con riferimento alla fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordine di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile (CD-ROM), tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi/forniture prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l'andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.
6. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C.: [dprpaconsip@postacert.consip.it](mailto:dprpaconsip@postacert.consip.it), entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo contratto eseguito nell'ambito della presente Convenzione, la data di cessazione dello stesso, nonché a comunicare la data dell'ultima fattura emessa in relazione all'ultimo contratto eseguito di cui sopra.

## ARTICOLO 9

### LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, per tutti i servizi oggetto della presente Convenzione, pena l'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Tecnico e nella Convenzione,

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 – ID 1379.

Convenzione Lotto 11



eventualmente integrate con quanto al riguardo espresso nell'Offerta Tecnica.

3. Il Fornitore si impegna a redigere e trasmettere a ciascuna Amministrazione Contraente, un report relativo al Livello di Servizio delle prestazioni erogate, in riferimento al relativo contratto attuativo, di cui al paragrafo 9.4 del Capitolato Tecnico.

## **ARTICOLO 10**

### **CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub D.
2. Le attività verranno remunerate in parte con corrispettivo a canone e in parte con corrispettivo extra canone, secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico.
3. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla Data di Avvio del servizio.
4. I predetti corrispettivi saranno fatturati e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico, nei paragrafi 8, 8.6 e 8.7, e secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC).
5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul seguente conto corrente intestato al Fornitore:

<b>ISTITUTO DI CREDITO</b>	<b>FILIALE</b>	<b>IBAN</b>
Banca Adria Colli Euganei Credito Cooperativo	Lusia	IT 20 Q 08982 63361 015000002258

Il Fornitore dichiara che il predetto conto corrente opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

6. Le generalità e il codice fiscale del soggetto delegato ad operare sul predetto conto corrente sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
7. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, il corrispettivo di cui al comma 1 verrà aggiornato nei modi e alle condizioni stabilite nel paragrafo 8.8 del Capitolato tecnico.
8. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 – ID 1379.

Convenzione Lotto 11



dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.

9. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
10. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
11. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamiento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.
12. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.
13. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 5 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,05% (zerovirgolazero cinquepercento).
14. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si





impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (RID) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,015% (zerovirgolazeroquindicipercento).

15. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
16. Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 11 che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 – al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a 0,015% (zerovirgolazeroquindicipercento), fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all'art. 117 D.Lgs. n. 163/2006. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.

## ARTICOLO 11

### COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “**Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze**” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

## ARTICOLO 12

### PENALI

1. Per la disciplina delle penali, anche legate ai livelli di servizio, si rinvia a quanto previsto al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 10.1 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
  - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il



- Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore fatturato alla data di ispezione degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore fatturato alla data di ispezione degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
  - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore fatturato alla data di ispezione degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall'Amministrazione contraente.
5. In caso di ritardo che si protragga per oltre 5 (cinque) giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 18 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all'Allegato "G" e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 18, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

## **ARTICOLO 13**

### **CAUZIONE**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 17/03/2021 ed integrata in data 14/04/2021 dalla ITAS Mutua S.p.A. ed avente n. M14052701 per un importo di Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) in favore della Consip S.p.A., il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dal Fornitore nei confronti delle Amministrazioni Contraenti con i singoli Contratti di Fornitura e per tutta la durata di questi ultimi, il Fornitore medesimo si obbliga fin da ora a prestare, a seguito della approvazione definitiva da parte della singola Amministrazione del Piano Tecnico Economico dei Servizi e, comunque, prima – e, quindi, ai fini – dell'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, una cauzione definitiva di importo pari al 5% del valore del medesimo Ordinativo Principale di Fornitura. Sulla base di quanto prescritto dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, l'importo della cauzione definitiva è aumentato dei seguenti punti percentuali 36,20% anch'essi applicati al valore dell'Ordinativo Principale di Fornitura. Una cauzione



definitiva dovrà essere prestata dal Fornitore a fronte dell'emissione di ciascun Atto Aggiuntivo; in tal caso, il relativo importo verrà calcolato con le medesime modalità sopra indicate applicate al valore dell'Atto Aggiuntivo. Si precisa che la cauzione afferente al singolo Atto Aggiuntivo potrà essere prestata anche tramite mera corrispondente integrazione della cauzione definitiva afferente il relativo Contratto di Fornitura.

3. La garanzia di cui al precedente comma 2 è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006.
4. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata in data 17/03/2021 ed integrata in data 14/04/2021 dalla ITAS Mutua S.p.A. ed avente n. M14052701 per un importo di Euro 12.700,00 (dodicimilasettecento/00).
5. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 5 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

#### **ARTICOLO 14**

##### **RISOLUZIONE**

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti e/o Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A.R., rispettivamente i singoli Contratti e/o la Convenzione:
  - a. in caso di dolo o colpa grave del Fornitore nel calcolo del Livello di Servizio (e delle sue componenti) secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico;
  - b. nel caso di eventuali variazioni in aumento delle quantità delle misure che comportino variazioni del corrispettivo, cioè della componente "M" dell'importo del canone del relativo servizio indicato nell'Ordinativo Principale di Fornitura e/o dei relativi Atti Aggiuntivi, in misura superiore all'1% così come previsto nel Capitolato Tecnico;
  - c. negli altri casi espressamente stabiliti nel Capitolato Tecnico;
  - d. nel caso in cui venga accertata la violazione da parte del Fornitore o del suo subappaltatore degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o lo stesso agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o dal Responsabile), oppure venga accertata l'adozione di misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, egli risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nella Convenzione, e previa diffida ad adempiere potrà risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie alla Consip S.p.A. che potrà risolvere la Convenzione ed escutere la propria garanzia definitiva.



2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

## **ARTICOLO 15**

### **SUBAPPALTO**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'Importo Massimo, anche eventualmente incrementato, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
  - Servizi Energetici con Efficientamento (rif. paragrafi 7.1 e 7.2 del Capitolato Tecnico);
  - Altri Servizi Tecnologici ed Edile (rif. paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico);
  - Servizi di Energy Management (rif. paragrafo 7.4 del Capitolato Tecnico), riferiti agli interventi di riqualificazione energetica dei Servizi Energetici con Efficientamento;
  - Servizi di Governo (rif. paragrafo 7.5 del Capitolato Tecnico), trasversali a tutti i servizi.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

## **ARTICOLO 16**

### **RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

## **ARTICOLO 17**

### **EVOLUZIONE TECNOLOGICA**

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica dei servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

## **ARTICOLO 18**

### **COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E**

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 – ID 1379.

Convenzione Lotto 11



## DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari all'1,00% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti.

Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G". Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai *reports* specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero.

3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G".

4. La Consip S.p.A., decorsi 90 (novanta) giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della



dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.

5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT 27 X 03069 05036 100000004389 Intesa Sanpaolo.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i..
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione).

Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;

- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1,



lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

## ARTICOLO 19

### CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 28/05/2021

CONSIP S.p.A.

ING. CRISTIANO CANNARSA

C.F.: CNNCST63B16H501V

Certificatore: POSTE ITALIANE EU  
QUALIFIED CERTIFIED CA

Validità: dal 19/06/2018 al 18/06/2021

Firma digitale: n. 3981615

IL FORNITORE

DOTT. ANTONIO SCHIRO

C.F.: SCHNTN70A24A539H

Certificatore: INFOCAMERE QUALIFIED  
ELECTRONIC SIGNATURE CA

Validità: dal 07/01/2021 al 07/01/2024

Firma digitale: n. 57214

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Attivazione e verifica di conformità del servizio); Articolo





8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 18 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 19 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001); Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 28/05/2021

IL FORNITORE

DOTT. ANTONIO SCHIRO

C.F.: SCHNTN70A24A539H

Certificatore: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC

SIGNATURE CA

Validità: dal 07/01/2021 al 07/01/2024

Firma digitale: n. 57214